

CIRCOLARE N. 20
13 NOVEMBRE 2007

I nuovi modelli F24 in uso dal 29 ottobre 2007

© Copyright 2007 Acerbi & Associati®

Con **Provvedimento del 23 ottobre 2007** il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i **nuovi modelli F24** che devono essere generalmente ed obbligatoriamente **utilizzati** dai soggetti titolari di partita IVA dal **29 ottobre 2007**.

Il primo utilizzo, generalmente, sarà per i pagamenti periodici del prossimo 16 novembre.

I nuovi modelli prevedono la possibilità di indicazione di due codici fiscali, necessari nel caso di versamenti dovuti da eredi, genitori, tutori e curatori fallimentari.

E' stata inoltre prevista l'informazione del **"mese di riferimento"** nelle sezioni Erario, regioni, ICI e altri tributi locali, **da indicare per alcuni codici tributo relativi a versamenti periodici**.

A tale riguardo le "avvertenze per la compilazione del modello" prevedono che *"nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali tributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002). Per i versamenti con cadenza periodica nel campo rateazione/regione/provincia/mese rif., andrà indicato il mese di riferimento (es.: per ritenute lavoro dipendente di novembre occorre scrivere 0011)."*

Non sono state date ulteriori indicazioni (né ad oggi il sito dell'Agenzia entrate nella sezione "codici tributo" è aggiornato al riguardo), nel senso che non sono stati individuati i versamenti periodici per i quali occorre indicare anche il mese cui si riferisce il versamento; riteniamo, tuttavia, che si possa fare riferimento ai versamenti periodici dell'IVA e delle ritenute di acconto operate, con riserva di fornire ulteriori indicazioni appena rese disponibili dall'Agenzia entrate.

Come premesso l'obbligo del nuovo modello decorre dai versamenti effettuati dal 29 ottobre 2007 per tutti i titolari di partita IVA obbligati ad effettuare i pagamenti con modalità telematiche, nonché per non titolari di partita IVA che intendono avvalersi delle modalità di pagamento on-line.

L'obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 con la modalità cartacea è differito al 1 gennaio 2008.

A tale riguardo ricordiamo che possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti della riscossione (cfr. anche C.M. 29 settembre 2006 n. 30/E):

- i contribuenti non titolari di partita IVA;
- i contribuenti (già titolari di partita IVA) che cessano l'attività in relazione agli ultimi versamenti di tributi, contributi e premi, anche se inerenti l'attività cessata;
- gli imprenditori individuali che danno in affitto l'unica azienda posseduta;
- gli eredi di contribuenti titolari di partita IVA, per i versamenti relativi all'attività del de cuius;
- i produttori agricoli esonerati dagli obblighi IVA a norma dell'art. 34 comma 6 del D.P.R. n. 633/1972;
- i contribuenti in regime di franchigia IVA, di cui all'art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- i destinatari di F24 predeterminati che intendono eseguire il versamento senza ulteriori integrazioni;
- i beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione;
- i contribuenti che effettuano i versamenti con modelli precompilati Inps;
- i contribuenti che eseguono il versamento delle accise con il modello "F24 accise";
- i contribuenti impossibilitati ad usare conti correnti.